

Codice A1813B

D.D. 24 marzo 2021, n. 799

Oggetto: R.D.523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 37/2020 per la realizzazione di lavori di manutenzione e pulizia di alcuni tratti del Rio Marquera in Comune di Valperga (TO). PMO Valperga 2. Richiedente: Unione Montana Val Gallenca (TO).



ATTO DD 799/A1813B/2021

DEL 24/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Oggetto: R.D.523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 37/2020 per la realizzazione di lavori di manutenzione e pulizia di alcuni tratti del Rio Marquera in Comune di Valperga (TO). PMO Valperga 2.
Richiedente: Unione Montana Val Gallenca (TO).

L'Unione Montana Val Gallenca ha richiesto l'autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione di un tratto del rio Marquera detti previsti interventi sono costituiti da opere longitudinali atte proteggere gli argini dai fenomeni erosivi. L'opera longitudinale che più si addice al contesto ambientale circostante è una scogliera da realizzarsi con massi ciclopici cementati. Le fasi di realizzazione dell'opera prevedono:

- a) La deviazione del flusso idrico in modo da accostarlo alla sponda destra dell'alveo in modo da allontanarle dalla sponda sinistra, ove sono concentrati i lavori da eseguire;
- b) La pulizia del tratto di sponda ove dovrà essere realizzata la nuova scogliera mediante abbattimento di alcuni alberi, disboscamento e successivo scavo per la fondazione della scogliera stessa;
- c) Costruzione della fondazione della scogliera avente dimensioni indicate negli elaborati grafici con massi cementati del volume medio 0.50 mc;
- d) La costruzione del taglione antistante la fondazione stessa, pure esso realizzato con massi cementati identici a quelli della fondazione;
- e) La costruzione della parte verticale del muro, anche esso realizzato con massi cementati del volume medio 0.50 mc;
- f) Il riempimento dello spazio a tergo del paramento realizzato con ciottoli, in modo da limitare la spinte idraulica a tergo del muro stesso;
- g) La sistemazione di massi nella zona antistante il taglione in modo da proteggere ulteriormente l'opera dagli effetti erosivi della corrente;
- h) La pulizia delle aree di lavoro, il decespugliamento e il tagli degli arbusti presenti in modo da favorire il deflusso della corrente;

i) Il ripristino dell'argine, in destra idraulica, ove è stata realizzata la rampa di accesso nel greto del corso d'acqua.

La nuova scogliera avrà altezza variabile crescente da monte verso valle in modo da seguire il profilo altimetrico dell'alveo. Al coronamento dell'opera sarà realizzato un cordolo in calcestruzzo armato, dimensioni 60x40 cm.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Carlo Antonio Farina, debitamente approvati con deliberazione della giunta comunale n. 18 del 08.06.2020.

A seguito delle disposizioni nazionali e regionali emanate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- Visto l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, L'Unione Montana Val Gallenca ad eseguire i lavori nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori di manutenzione dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità della traversa di che trattasi;
4. i massi costituenti le difese spondali, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 q; inoltre la sommità non dovrà avere quota superiore all'attuale piano di campagna, verificando l'idoneità dimensionale degli stessi a non essere trasportati dalla corrente;
5. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, entro il termine di scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
14. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con la Città Metropolitana di Torino sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE
(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni